



COMUNE DI PARENTI
(Provincia di Cosenza)

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO LEGGE REGIONALE 25/11/1996 N. 32

Aggiornamento graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione o che si dovessero rendere disponibili nel territorio del Comune di Parenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 3

RENDE NOTO

Che, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32, è indetto il concorso pubblico integrativo n. 4 per l'aggiornamento della graduatoria definitiva permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di Alloggi di edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione o che si dovessero rendere disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve o altre destinazioni degli alloggi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Tutti coloro che hanno già partecipato ai precedenti bandi di concorso, che sono collocati nell'attuale graduatoria definitiva, sono tenuti, a pena di cancellazione della stessa, a ripresentare la domanda per essere inseriti nella graduatoria d'assegnazione di alloggi di ERP. Così come previsto dall'art. 23, comma 3, della L.R. n. 32/96.

Possono partecipare al presente bando tutti i cittadini che siano in possesso dei requisiti sotto elencati.

REQUISITI (ART. 10 L.R. n. 32/1996)

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso solo se in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, di regolare permesso o carta di soggiorno di durata almeno biennale e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica da almeno sei mesi o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

- c) non essere titolare del diritto di proprietà , usufrutto , uso e comodato d'uso abitazione su un alloggio adeguato, ai sensi dell'articolo 4 , alle esigenze del nucleo familiare del richiedente ovvero essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitazione su un alloggio improprio e/o ant igienico di cui all'articolo 5 sempreché tali condizioni siano certificate dall'autorità sanitaria competente;
- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) reddito convenzionale, determinato ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 32/1996, non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla predetta legge;
- f) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) assenza di occupazione “senza titolo” di un alloggio di ERP.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

REDDITO CONVENZIONALE E MODALITA' DI ACCERTAMENTO

Reddito convenzionale non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla Legge Regionale n. 32/1996 reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse e calcolato con le modalità di cui l'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del Decreto Legge del 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche della Legge 25.3.1982, n. 94.

Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità di cui al comma 1, non deve superare il limite massimo di 13.427,88 euro per nucleo familiare di due componenti. Ogni due anni, la Giunta regionale, con atto deliberativo, provvede all'aggiornamento del limite massimo di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo è ridotto di € 516,46 per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di € 3.098,74; tale disposizione non si applica per i figli a carico intendendo per tali anche i figli maggiorenni disoccupati o studenti fino al 26° anno di età per i quali si applica l'analoga riduzione già prevista dalla norma sopra richiamata senza limiti numerici.

In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione di € 1.032,92.

CANONE LOCAZIONE

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati sarà applicato il canone di locazione stabilito ai sensi del Titolo III, artt. 33, 34 e 35 della Legge Regionale n. 32/1996 e s.m.i.

PUNTEGGI DI SELEZIONE NELL'ASSEGNAZIONE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo secondo quanto disposto dall'articolo 19 della Legge Regionale n. 32/1996.

1) CONDIZIONI SOGGETTIVE

- 1) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi dell'articolo 9 della LR n. 32/1996, e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito a titolo di trattamento di cassa integrazione, prestazioni di sostegno al reddito, comunque denominate (es.: nuova assicurazione sociale per l'impiego, reddito d'inclusione, ecc.), sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato
 - se inferiore al 50 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione: **punti 3;**
 - se inferiore al 65 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione e non inferiore al 50 per cento del predetto limite massimo: **punti 2;**
 - se inferiore all'80 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione e non inferiore al 65 per cento del predetto limite massimo: **punti 1;** 2) nucleo familiare composto da:
 - 3 o 4 persone: **punti 2;**
 - 5 o 6 persone: **punti 3,**
 - 7 o più persone: **punti 4;**
- 3) Richiedente con la qualifica di anziano: **punti 2;**
- 4) Famiglia di recente o prossima formazione: **punti 3;**
Il punteggio è attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il quarantesimo anno di età - soltanto quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
- 5) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, certificata dalla competente autorità sanitaria:
 - a. Per un portatore di handicap: **punti 3;**
 - b. per due o più portatori di handicap: **punti 5;**
- 6) Nuclei familiari di emigrati o profughi che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza: **punti 2;**

2) CONDIZIONI OGGETTIVE

- 1) abitazione in alloggio:
 - improprio, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando: **punti 4;**
 - procurato a titolo precario dalla pubblica assistenza: **punti 3;**
 - antigienico, da almeno un anno dalla pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dell'autorità competente: **punti 2;**
- 2) coabitazione nello stesso alloggio da almeno due anni dalla pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2;**

- 3) abitazione in alloggio sovraffollato, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando con:
- due persone a vano utile: **punti 2**;
 - tre persone a vano utile: **punti 3**;
 - quattro persone a vano utile: **punti 4**;
- 4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero, nonché a collocamento a riposo di lavoratori dipendenti fruanti di un alloggio di servizio: **punti 4**;

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla precedente lettera b) punto 1; non sono altresì cumulabili i punteggi di cui ai punti 2 e 3 della medesima lettera **b**).

La condizione del biennio per l'attribuzione del punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio, di cui alla precedente lettera **b**): punto 1, non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio o ant igienico non viene riconosciuto quando la relativa condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al presente articolo previsti dalla LR n. 32/1996, si richiamano l'art. 7 relativo alla nozione di nucleo familiare e l'art. 8 concernente le nozioni di particolari categorie sociali.

3) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI

- Richiedenti che da almeno un anno alla data del bando prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale in Comune diverso da quello nel quale abitano, distante oltre trenta chilometri (secondo il percorso stradale più ridotto): **punti 2**.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda, redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritta, occorre allegare obbligatoriamente:

- 1) **Attestazione ISE/ISEE completa della Dichiarazione Sostitutiva Unica** di tutto il nucleo familiare (rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e del Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 07/11/2014 operativo dal 1° gennaio 2015) riferita all'anno d'imposta precedente, con l'indicazione dei redditi riferiti alle ultime dichiarazioni utili rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso;
- 2) i documenti comprovanti le condizioni oggettive eventualmente dichiarate dal concorrente. In assenza di tale documentazione, non si procede all'assegnazione dei relativi punteggi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) CONDIZIONI SOGGETTIVE e a) CONDIZIONI OGGETTIVE.

3) Copia documento d'identità personale

In caso di appartenenza a particolari categorie ai fini dell'attribuzione del punteggio, dichiarare nella domanda e allegare:

- a) certificato di matrimonio o certificato di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio se nuclei familiari di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere all'assegnazione di alloggi con superficie non superiore a mq. 45 (di cui beneficiano anche gli anziani – art. 21, L.R. n. 32/1996);

- b) verbale della situazione di gravità e ridotte o impedito capacità motorie – Art. 8 Legge 05/02/1992, n. 104, e s.m.i. certificata dalla competente autorità sanitaria se nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti o recuperati con eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) in caso di particolari condizioni dell'alloggio (alloggio inidoneo, antigienico, atto di sgombero ecc....) ai fini dell'attribuzione del punteggio, dichiarare nella domanda e allegare la documentazione rilasciata dagli organi competenti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al bando di concorso deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo predisposto dal Comune di Parenti che può essere scaricato dal sito del Comune di Parenti – **www.comuneParenti.it** a partire dalla data di pubblicazione del bando, prorogato di trenta giorni per i lavoratori all'estero e residenti nell'area europea e di sessanta giorni per i residenti nei Paesi extra Europei.

La domanda di partecipazione al bando debitamente compilata, corredata dalla documentazione richiesta ed integrata con eventuale altra documentazione relativa ai requisiti soggettivi e oggettivi, sottoscritta con firma autenticata nelle forme di legge, dovrà essere trasmessa o mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Servizio n. 3, Via Silana n. 13, 87040, Parenti, o inoltrata direttamente al Servizio Protocollo del Comune di Parenti, entro i termini indicati nel bando.

Le domande pervenute dopo la scadenza del bando **saranno escluse**. Non potranno essere in alcun modo attribuite al Comune di Parenti responsabilità derivanti dalla ritardata consegna delle domande da parte del servizio postale.

La domanda di partecipazione deve indicare, ai sensi dell'art. 15 della LR 32/1996:

- a) la cittadinanza italiana (o la sussistenza del requisito di cui al punto a) dell'articolo 10 della LR n. 32/1996 nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
- b) la composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
- c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
- d) l'ubicazione, la consistenza e il titolo di godimento dell'alloggio occupato (proprietà, possesso, uso);
- e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
- f) il luogo in cui dovranno farsi tutte le comunicazioni relative al concorso

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale e comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria.

Il concorrente deve altresì dichiarare la sussistenza in suo favore e degli altri componenti il nucleo familiare di tutti i requisiti prescritti dagli artt. 10 e 12 della LR n. 32/1996 e del presente avviso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal richiedente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di dati personali", o comunque acquisiti dall'Amministrazione, saranno utilizzati dal Settore Politiche Sociali ed Abitative per le finalità inerenti il procedimento di assegnazione alloggi ERP di cui al presente bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità a proseguire il fine per il quale vengono richiesti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Con la sottoscrizione della domanda il concorrente si assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per l'attribuzione dei punteggi.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della Legge penale e comporta altresì l'esclusione dal concorso.

Gli alloggi costruiti con finanziamenti facenti capo ai fondi di cui alla Legge n. 60/1963 o immobili recuperati attraverso finanziamento POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Asse 9 "Inclusione sociale". Azione 9.4.1, sono destinati ai lavoratori che abbiano versato i contributi di cui al D.P.R. n. 147/1963 e successive modifiche (c.d. contributi GESCAL).

Gli alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 saranno assegnati in via prioritaria, a famiglie di recente formazione, a famiglie di prossima formazione e ad anziani, così come stabilito dall'art. 8, comma 1, lettere a) c) e d) e art. 18, comma 1, lettera a), punti 4) e 5), della L.R. n. 32/1996.

Gli alloggi costruiti o recuperati con l'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, saranno assegnati in via prioritaria ai portatori di handicap, così come definiti dall'art. 8, lettera b), e art. 18, punto 6, della stessa legge.

Gli anzidetti alloggi, nonché quelli di superficie non superiore a mq. 45 di cui al periodo precedente, qualora non dovessero essere utilizzati, in tutto o in parte, per i fini previsti, saranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria generale.

I criteri per la formazione della graduatoria, i termini per l'opposizione e le forme di pubblicità, sono indicati negli artt. 16-17-18-19-20-21 della Legge Regionale n. 32/1996, e successive modifiche ed integrazioni.

La Giunta Regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota degli alloggi disponibili, per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa (art. 31 L.R. n. 32/1996).

Per l'assegnazione degli alloggi riservati alle Forze dell'Ordine, rimangono in vigore tutte le disposizioni emanate con delibere della Giunta Regionale nn. 3181/1980 – 3264/1980 – 4028/1980 e 5063/1980 e con circolare ERP n. 5/1980 dell'Assessore Regionale LL.PP. pubblicate sul B.U.R. n. 55/1980 e n. 9/1981.

Nel caso si verificano pubbliche calamità il presente concorso potrà essere sospeso, ed in tale caso saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità predette.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti norme sull'Edilizia Residenziale Pubblica.

Tutte le domande per l'assegnazione di alloggi presentate precedentemente a qualsiasi Ente od Ufficio, non sono valide agli effetti del presente concorso.

Dalla Sede Municipale, 13/11/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 3
f.to Ing. Salvatore MODESTO